

Gli **Archivi Unici delle Banche** potranno continuare ad essere utilizzati ai fini della **Normativa Antiriciclaggio**. Questo è quanto stabilito nell'ultimo provvedimento pubblicato dalla **Banca d'Italia** e da subito in vigore.

Il **Dlgs. n.90/2017** (modificante il **Dlgs. 231/2007 in materia di obblighi antiriciclaggio**) non prevede nessuna norma in tema di archiviazione dei dati della Clientela presso gli Intermediari finanziari, i quali (nel frattempo, però) avevano adottato fin dal **1991 (prima legge antiriciclaggio, n.197)** le misure di registrazione previste dalle direttive sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco.

Solo il nostro Paese aveva adottato la modalità informatica, lasciando comunque la possibilità a Professionisti ed altri Soggetti non finanziari la possibilità di utilizzare Registri cartacei per assolvere all'obbligo della registrazione. Il **Decreto 90** ha eliminato sia gli Archivi informatici che quelli cartacei a partire dal **4 luglio 2017**. Questo ha creato dubbi di *diritto intertemporale*, anche perché la possibilità di sanzionare la mancanza dei Registri presso la sede dei Soggetti obbligati è venuta meno.

La **Banca d'Italia** ha preso atto della modifica ma, vista la possibilità che le **Autorità di Settore** avranno in futuro di emanare norme di attuazione, che prevedano anche l'utilizzo degli **Archivi informatizzati** da parte dei Soggetti vigilati, in maniera opportuna ha precisato che gli **Archivi Unici Informatici** continueranno a costituire una idonea modalità di conservazione dei dati.

Il **Sistema bancario** e l'**Aira (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio)** avevano, comunque, già fatto intendere che non avrebbero rinunciato alla possibilità di utilizzare gli Archivi stessi, per registrare le nuove informazioni e, soprattutto, conservare e consultare facilmente i dati.

In questa **Comunicazione**, la **Banca d'Italia** indica l'abrogazione del **Provvedimento** datato **3 aprile 2013 Archivio Unico Informatico**, nonché alcune parti di quello *recanti disposizioni sull'Adeguata Verifica della Clientela*, emesso nella stessa comunicazione ed, in particolare, nella parte **Terza (Misure semplificate e sull'individuazione del Titolare Effettivo)**.

Ciò avviene in quanto il **Decreto 231/2007** (ad oggi vigente) **ha già recepito gli orientamenti sulla materia in maniera più articolata e diversa rispetto al passato** (ad esempio sulle modalità dell'Adeguata Verifica – sia ordinaria che rafforzata – e sulla determinazione dei Titolari effettivi delle Persone giuridiche). Tutto questo varrà, in ogni caso, fino all'emanazione delle nuove istruzioni sulla materia che **Bankitalia** dovrà definire entro il **31 marzo**.

Rimangono, invece, inalterate le disposizioni del **10 marzo 2011** sull'organizzazione e sui sistemi di controllo interno che, inoltre, istituirono le funzioni antiriciclaggio presso gli **Istituti di Credito e gli altri Intermediari**.